

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Con Sede Legale in Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano
Tel. +39 02 7216.8000 – fax +39 02 7216.8150 www.allianzbank.it

Capogruppo del Gruppo Bancario Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., iscritta all'Albo delle banche e dei gruppi bancari e sottoposta all'attività di vigilanza della Banca d'Italia, cod. ABI 3589, Società con un unico socio, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del Gruppo Allianz S.p.A.
Capitale sociale Euro 95.000.000,00 interamente versato.
Codice fiscale, numero di Iscrizione al registro delle imprese di Milano e Partita IVA 09733300157.

Il Cliente potrà richiedere ulteriori informazioni sui servizi prestati dalla Banca per posta elettronica all'indirizzo customer.center@allianzbank.it o contattando il Numero Verde del Servizio Clienti 800.22.33.44 nonché il Numero Verde 800.100.800 (per coloro che non sono ancora Clienti della Banca), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.15.

Cognome e Nome Promotore Finanziario (*) _____

Numero di iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari (*) _____ codice (*) _____

Indirizzo _____ Telefono _____ e-mail _____

(*) Campi da compilare solo in caso di offerta fuori sede.

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. non richiede al cliente alcun costo aggiuntivo, oltre a quelli evidenziati nella sezione di questo foglio informativo denominata "Principali condizioni economiche", in relazione all'offerta fuori sede tramite promotori finanziari.

CHE COS'È IL CREDITO DI FIRMA

Con il credito di firma (anche denominato apertura di credito di firma) la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un cliente. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, la banca concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, la banca concede un credito di avallo, se la garanzia è prestata firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fidejussione, se la garanzia è prestata in altra forma.

Con il credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui il cliente sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fidejussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

L'apertura di credito di firma può essere assistita da garanzie. In questo caso la banca assumerà l'obbligazione richiesta dopo aver acquisito la documentazione relativa alle garanzie a supporto.

Il rischio principale del credito di firma è rappresentato dall'obbligo da parte del cliente di restituire alla banca gli importi pagati dalla banca stessa a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia rilasciata dalla banca per conto del cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL CREDITO DI FIRMA

Calcolo esemplificativo dei costi complessivi previsti per il rilascio di una fideiussione € 5.000 con validità 1 anno.

Tipologia di clientela	Spese istruttoria (una tantum)	Commissione annua sull'importo richiesto	Totale Costi
Persona fisica	€ 0	0,75%	€ 37,5
Persona fisica	€ 265	1,00%	€ 315

Oltre alle voci di spesa riportate nel prospetto che segue il cliente deve considerare anche le voci di costo che riguardano il contratto di conto corrente stipulato con la banca (a questo proposito è possibile consultare anche il Foglio Informativo relativo al contratto di conto corrente).

VOCI DI COSTO	
Commissioni annue calcolate anticipatamente sull'importo della garanzia rilasciata	minimo: 0,75% - massimo: 1,00% Questa voce di costo deve essere intesa come minima e comunque suscettibile di variazione in funzione del merito creditizio del richiedente
Spese di istruttoria pratica	minimo: 0 € massimo: 265 €

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") presso le filiali e i centri di promozione finanziaria della banca nonché sul sito internet http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Lo specifico testo della fideiussione, contenente anche la disciplina della cessazione della garanzia prestata dalla banca, viene di norma concordato con la banca su testo presentato del soggetto destinatario della fideiussione.

Sono riportate di seguito le principali clausole contrattuali previste dalle "**Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.**", e in particolare dalla Sezione denominata "**Norme relative ai crediti di firma**", nonché i mezzi di tutela stragiudiziale di cui il cliente può avvalersi:

Art. 1

La Banca in forza della garanzia rilasciata nell'interesse del Cliente a favore del Beneficiario, si impegna, con espressa deroga all'art. 1952 C.C., a pagare al Beneficiario la somma indicata nella garanzia medesima, senza preventiva autorizzazione da parte del Cliente e senza obbligo di domandare al Beneficiario la dimostrazione delle sue ragioni di credito. La somma oggetto di garanzia sarà pagata dalla Banca a semplice domanda inviata dal Beneficiario mediante raccomandata A/R pervenuta entro e non oltre il termine di durata contrattuale.

Art. 2

Il Cliente è responsabile verso la Banca per tutte le conseguenze della garanzia che la Banca rilascia per conto del Cliente medesimo e si impegna a versare immediatamente e senza alcuna eccezione, a semplice richiesta della Banca, la somma per capitale, interessi e spese che, in conseguenza della garanzia in parola, la Banca stessa potrebbe essere tenuta a pagare.

Il Cliente si impegna altresì, a semplice richiesta della Banca, a liberare immediatamente la Banca dalla garanzia

rilasciata, oppure, a scelta della Banca, a costituire subito una controgaranzia di piena soddisfazione per la Banca..

Il testo integrale delle "Norme contrattuali che regolano i servizi bancari e finanziari prestati da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A." è disponibile presso le filiali e i centri di promozione finanziaria della banca.

Reclami

I reclami devono essere inviati ad Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., Piazzale Lodi, 3, 20137 Milano - alla cortese attenzione dell'Unità Organizzativa Compliance o in via telematica all'indirizzo reclami@allianzbank.it, ovvero consegnati presso le filiali della Banca contro il rilascio di ricevuta e devono contenere gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni nel caso di reclami afferenti i servizi bancari e finanziari ed entro 90 giorni in caso di reclami relativi alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori.

Nel caso di reclami afferenti i servizi bancari e finanziari, se il Cliente non è soddisfatto o se non ha avuto risposta nei termini anzidetti dalla ricezione del reclamo da parte della Banca, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a:

- **l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** competente anche in tema di bonifici transfrontalieri. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si possono consultare i siti www.arbitrobancariofinanziario.it. o www.allianzbank.it, o chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- **l'Organismo di Conciliazione Bancaria**, attivo presso l'associazione "Conciliatore BancarioFinanziario", per fare istanza di conciliazione al fine di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per sapere come ricorrere all'Organismo si può consultare il "Regolamento di procedura per la conciliazione" reperibile sul sito www.allianzbank.it oppure sul sito www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Avallo	È la garanzia in forza della quale il garante (in questo caso rappresentato dalla banca) risponde nello stesso modo del soggetto (il questo caso, il cliente) per il quale è stato dato.
Fideiussione	È la garanzia in forza della quale il fideiussore (in questo caso rappresentato dalla banca), obbligandosi personalmente con tutto il suo patrimonio, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui (il questo caso, un'obbligazione del cliente).
Spese di istruttoria pratica	Sono dovute rispetto all'esame di concedibilità e/o di revisione di un credito di firma.